

ORIGINALS

Studio Legale
Avv. RICCARDO SCARABEL
Via Schiavonia Nuova n. 77 - 31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422 827035 - Fax 0422 786079
pec: riccardoscarabel@pec.ordineavvocatitrevise.it



TRIBUNALE DI VENEZIA

MEMORIA INTEGRATIVA DI PRECISAZIONE E MODIFICA DELLA

PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI

Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012,

RG. N. 6/2019

Giudice designato: dot. sta. Gabriella Zanoni

Gestore della crisi nominato: avv. Marco Giorgio

promosso da

LIONELLO BARBIERO (c.f. BRLLLL58M02F241X), nato a Mirano (VE) il
02.08.1958 ed ivi residente in via Desman n. 99

con l'avv. Riccardo Scarabel

premesso che

- in data 12.04.2019 il Sig. Barbiero presentava davanti all'intestato Tribunale ricorso per l'ammissione alla procedura ex L. n. 3/2012, mediante accordo con i creditori, la cui proposta viene qui sinteticamente richiamata:

Avendo quale unica fonte economica lo stipendio, la proposta che il ricorrente è in grado di formulare prevede il pagamento di € 43.500,00 in 5 anni mediante rate mensili di € 725,00 da depositare in un conto dedicato.

Il suddetto importo intende esser così diviso tra i creditori:

- *Pagamento integrale e in prededuzione delle spese di procedura, ex art. 13, comma 4-bis, L.n.3/12, pari ad € 3.613,29 (al netto dunque degli importi già versati a titolo di anticipazioni), come da preventivo del 23.10.2018;*
- *Pagamento integrale e in prededuzione delle spese d'avvocato per la procedura, per estensione dell'art. 13, comma 4-bis, L.n.3/12, pari ad € 1.170,00 ;*
- *Pagamento del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate— Riscossione per € 10.000,00, pari al 25% del debito di cui alla cartella n. 11920150006248 di € 40.660,49 e dell'avviso di liquidazione imposta di registro di € 217,50, Le restanti somme dovute dovranno considerarsi degradate in via chirografaria;*

- Pagamento del creditore chirografario Frigorossa Trasporti Soc. Coop. a R.L. in Amm. Coatt. per € 27.500,00, pari all'8,5% circa del debito residuo al 31.10.2018 di € 318.077,99 (di cui 311.462,99 quale residuo del pignoramento in essere ed € 6.615,00 delle spese di lite di cui alla sentenza di secondo grado);
 - Pagamento del creditorie chirografario Compass Banca S.p.a. con € 919,71, pari al 5% del debito residuo al 09.11.2018 di € 18.394,31 per il contratto di finanziamento n. 17258399 e della carta di credito n. 4163657360516209;
 - Pagamento del creditore chirografario Agos Ducato S.p.a con € 297,00, pari al 3% del debito residuo al 15.11.2018 di € 9.379,60 per il contratto di finanziamento n. 42478127;
- il ricorso veniva accompagnato dall'attestazione di fattibilità del Gestore nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, il quale eseguiva anche le comunicazioni di rito a seguito del deposito del ricorso;
- in data 18.04.2019 riscontrava l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia, comunicando che non era stato dato atto nel ricorso del credito erariale non ancora iscritto al ruolo (e dunque non ancora oggetto di recupero forzoso da parte dell'Ente), relativo all'esecuzione mobiliare n. 573/2017 del 28/04/2017, dell'importo totale di € 9.234,70 (identificativo partita 19003A000599000), chiedendone il recepimento nella proposta di accordo con i creditori (doc. 31).

Tutto ciò premesso il Sig. Barbiero, *ut supra* rappresentato e difeso,

ESPONE

quanto segue.

Con la presente memoria si intende modificare la proposta di accordo con i creditori già presentata, dando evidenza dell'ulteriore credito vantato dall'Agenzia delle Entrate.

I parametri che sono stati considerati sono i seguenti:

- la condizione economica del Sig. Barbiero: essa non permette un aumento dell'importo della rata mensile della proposta di accordo essendo già il risultato dello stipendio percepito sottratte le spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (cfr. pagg. 8-9 ricorso).

- la percentuale di soddisfacimento prevista per i diversi creditori: nel caso dell'Agenzia delle Entrate, quale creditore privilegiato, tale percentuale era già notevolmente migliore di quella riservata agli altri creditori.

- durata della proposta: il piano di pagamento rateizzato è impostato su 5 anni e, pertanto, al limite del periodo massimo di sostenibilità individuato dalla Giurisprudenza per proposte analoghe e non potrà, dunque, esser di molto allungato senza comprometterne la buona riuscita.

Quanto al credito vantato dall'Agenzia delle Entrate, valgono inoltre le considerazioni già fatte in sede di ricorso.

In primo luogo, si evidenzia come il Sig. Barbiero sia condebitore con altri 2 soggetti e la proposta non preclude il recupero del residuo da parte dell'Agenzia verso costoro.

Inoltre, il pagamento dell'intero credito da parte del solo Sig. Barbiero farebbe nascere in capo a quest'ultimo un diritto di regresso verso gli altri condebitori di difficile compatibilità con il piano poiché, a sua volta, il credito dovrebbe esser messo tra le poste attive e obbligherebbe il debitore a sostituirsi all'Agenzia e procedere con il recupero dello stesso.

Rimane altresì inteso che per l'esistenza di altri condebitori, al fine di non ostacolare il recupero del restante credito da parte dell'Agenzia, si propone che le somme destinate a quest'ultima vengano versate in un'unica operazione una volta accantonate.

* * *

Per quanto sopra esposto, volendosi in questa sede richiamare integralmente tutto quanto già dedotto e allegato al ricorso per l'ammissione alla procedura ex L. n. 3/2012 del 10.04.2019, qui da ritenersi parte integrante della presente memoria, il Sig. Lionello Barbiero, *ut supra* rappresentato e difeso

PROPONE

la modifica dell'accordo con i creditori in precedenza proposto, nella sola parte relativa ai crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate e al suo soddisfacimento, come segue:

- Pagamento del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate - Riscossione per € 11.450,00, pari al 23% del debito di cui alla cartella n. 11920150006248 di € 40.660,49 e dell'avviso di liquidazione imposta di registro di € 217,50 e dell'avviso di liquidazione n. 2017/010/EM/000000573/0/003 di € 9.234,70. Le restanti somme dovute dovranno considerarsi degradate in via chirografaria;

Quanto ai criteri di imputazione delle somme mensilmente versate si propone:

- Inizialmente la totale destinazione dell'importo mensile versato per i crediti in prededuzione, fino al totale soddisfacimento degli stessi, a partire da quello dello scrivente avvocato (6,5 mensilità circa);
- L'imputazione di metà dell'importo mensile versato, pari ad € 362,50, con relativo accantonamento fino all'importo totale di € 11.450,00, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, da versarsi poi in un'unica soluzione (31,5 mensilità circa), e di € 362,50 al creditore Frigorossa Trasporti, da accantonarsi e versare al creditore ogni 6 mesi.
- Una volta soddisfatta l'Agenzia delle Entrate, l'importo mensile di € 725,00 verrà imputato interamente alla Frigorossa Trasporti fino al pagamento degli importi di cui al presente piano, con pagamenti semestrali delle somme nel frattempo accantonate (ulteriori 22 mensilità circa).
- Una volta soddisfatto il creditore Frigorossa Trasporti il pagamento dei restanti creditori per ordine di credito vantato, dal maggiore al minore (1,5 mensilità circa).

La nuova proposta migliorativa propone dunque:

- Il pagamento di ulteriori € 1.450,00 a favore dell'Agenzia delle entrate;
- L'allungamento della durata dell'accordo di ulteriori due mesi;
- L'abbassamento della percentuale di soddisfacimento dell'Agenzia delle Entrate dal 25% al 23%.

La proposta così formulata garantisce ulteriori € 1.450,00 all'Agenzia delle Entrate oltre agli importi già offerti allungando la durata del piano di ulteriori 2 mesi, che si ritiene possano essere comunque sostenuti dal Sig. Barbiero.


Per quanto sopra espresso non si ritiene che la presente modifica possa incidere sulla fattibilità dell'accordo, che anzi, è addirittura migliorativo sotto il profilo economico, ma si inoltra la presente memoria anche al Gestore della Crisi nominato, l'avv. Marco Giorgio, per le valutazioni del caso.


Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta ove ritenuto necessario dall'Ill.mo Giudicante.

Si forniscono in copia i seguenti documenti con numerazione progressiva rispetto a quanto già allegato al ricorso del 10.04.2019:

31. Richiesta ricezione importi della precisazione di Credito Erariale del 18.04.2019.

Casale sul Sile – Venezia, 02.05.2019

Avv. Riccardo Scarabel




Direzione Provinciale di Venezia
Area di Staff - Riscossione

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Gestore della crisi : Avv. Marco Giorgio

Pec: 20.2018.occveneziam@veneziam.pecavvocati.it

Contribuente

Barbiero Lionello – BRBLLL58M02F241X – nato a Mirano il 02/08/1958 e ivi residente in via Desman n. 99 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Scarabel del foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casale sul Sile, via Schiavonia Nuova n.77 (riccardoscarabel@pec.ordineavvocatitreviso.it)

Richiesta ricezione importi della precisazione di Credito Erariale

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia, nella persona del suo Direttore *pro tempore*, nell'ambito della procedura di **composizione della crisi da sovraindebitamento**, richiesta dal contribuente di cui sopra

PREMESSO CHE

- In data 13/02/2049 veniva notificata a mezzo pec (prot. 17027) da parte dell'Avv. Marco Giorgio, nella sua qualità di gestore della crisi, una richiesta di accesso ai dati registrati ai sensi dell'art.15 comma 10 L. 3/2012 e veniva quindi richiesta una precisazione dell'elenco dei crediti vantati dalla scrivente nei confronti del contribuente sopra indicato;

- In data 1/03/2019 la scrivente emetteva una prima precisazione di credito (prot. 24156) ove non veniva riscontrato alcun credito erariale non ancora iscritto a ruolo;

In data 14/03/2019, a seguito di nuove lavorazione, si rendeva necessario aggiornare la precisazione di cui sopra e veniva inviata la PEC prot. 29927 (regolarmente consegnata) con la corretta quantificazione del credito erariale non ancora iscritto a ruolo;

- In data 15/04/2019 veniva notificata alla scrivente comunicazione di deposito della proposta di accordo ove il credito erariale veniva individuato nella sola cartella n. 11920150000624890 e nell'avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/000001305/0/004 ignorando l'avviso n. 2017/010/EM/000000573/0/003 relativo all'esecuzione mobiliare n. 573/2017 del 28/04/2017;

- Ad oggi il carico è stato consegnato all'Agente della Riscossione con identificativo partita 19003A000599000 per il seguente importo:

Imposta	€ 6.956,00
Sanzione	€ 2.086,80
Interessi	€ 156,90
<u>Notifica</u>	<u>€ 35,00</u>
TOTALE	€ 9.234,70

Premesso quanto sopra esposto, chiediamo la completa ricezione degli importi sopra precisati, e cioè l'ulteriore credito erariale pari ad € 9.234,70. **In mancanza di una corretta quantificazione del credito erariale non si potrà procedere alla valutazione della proposta e di conseguenza si esprimerà voto negativo.**

L'Ufficio si riserva di effettuare ulteriori precisazioni qualora dovessero emergere importi ad esito di nuove verifiche ed in modo particolare per i periodi d'imposta per i quali non sono state ancora presentate le dichiarazioni.

Crediti d'imposta a favore del contribuente :

Per tutti i crediti, chiesti a rimborso, che dovessero sussistere, o che risultassero nelle more della procedura, nei limiti degli importi riconosciuti spettanti, si richiede che operi la compensazione con i debiti tributari.

Marghera,

F.to IL COORDINATORE DELLA RISCOSSIONE
Cinzia De Bella*

(firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare)

Firmato digitalmente

Responsabile del procedimento
Cinzia De Bella

Funzionario di riferimento
Antonino Taravella – 041-8692621

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente